

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN
RISONANZA MAGNETICA CARDIOLOGICA (CARDIO RMN) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO
SAN MARTINO DI ORISTANO.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di se-
guito denominata "ARNAS", con sede Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro
Ricchi n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 02315520920, nella persona del Direttore
Generale dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di
Oristano, con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA
01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,
in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la
medesima;

PREMESSO CHE

- La risonanza magnetica cardiaca è una metodica diagnostica gold standard
per la valutazione della funzione ventricolare e consente lo studio morfo-
logico e funzionale del cuore e la miglior caratterizzazione tessutale pos-
sibile con una metodica di imaging non invasivo;

- L'esiguità dell'offerta di RMC in Sardegna (n.1 a Cagliari e n.1 a Sassa-
ri, dedicata alla cardiopatia ischemica) fa sì che attualmente non sia pos-
sibile evadere neppure le necessità dei pazienti ricoverati poichè il tempo
di attesa è spesso di un anno per esami elettivi;

- Nella Struttura Complessa di Radiologia dell'Ospedale San Martino è pre-
sente un'apparecchiatura per risonanza magnetica già dotata sia dell'hard-

ware sia del software necessari per l'esame cardiaco, attualmente non utilizzata per il fatto che nel presidio ospedaliero non sono presenti al momento medici esperti nella metodica.

- Sono stati individuati due medici specialisti, un cardiologo ed un radiologo, operanti all'interno delle strutture complesse di Cardiologia e Radiologia del P.O. San Martino, che potrebbero occuparsi della metodica; - La ben nota carenza di personale, tuttavia, rende pressochè impossibile che questi professionisti possano effettuare un training al di fuori delle reciproche Unità Operative, in quanto non sarebbe possibile garantire la basilare turnazione;

- l'ARNAS, centro di riferimento regionale per la CardioRMN, è disposta per il tramite di un proprio Dirigente Medico esperto nella materia *de quo*, a garantire l'affiancamento periodico ai due Medici Specialisti in Cardiologia e Radiologia individuati, afferenti alla ASL n.5 di Oristano, fino alla loro completa formazione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da attività di affiancamento e formazione effettuata da un Dirigente Medico esperto in CardioRMN dell'ARNAS, in qualità di consulente, ai Dirigenti Medici Specialisti in Cardiologia e Radiologia, individuati dalla ASL n.5 di Oristano, volta alla loro completa formazione nell'ambito della Cardio Risonanza Magnetica.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

Art.3 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico, esperto in CardioRMN, dell'ARNAS, a tale fine individuato, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio, per un impegno orario di 12 ore mensili, nei termini di uno o due giorni al mese, per il periodo di un anno, a seconda del volume degli esami richiesti al P.O. San Martino, ma nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il Dirigente Medico dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L.161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano ed i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS;

Art.4 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere all'ARNAS, per il proprio Dirigente Medico esperto in CardioRMN, il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di €

80,00 oltre IRAP.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dallo specialista dell'ARNAS mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dalla Direzione Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero di Oristano, ed inviata alla SC Giuridico Amministrativo della ASL N.5 di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dallo Specialista dell'ARNAS alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ARNAS entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n.5 di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS, che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS. L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art.5 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il Dirigente Medico esperto in CardioPMN potrà in essere.

Art.6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal 01/02/2023 al 31/01/2024 incluso.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, l'ARNAS avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle

stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente Medico entrerà in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n.5 di Oristano, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.10 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.7 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

dell'ARNAS "G.Brotzu"

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. ssa Agnese Foddis

